

On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA REGIONE LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse del sig. **D'ERRIGO Giuseppe**, c.f. DRRGPP95L11H224G, nato l'11 luglio 1995 a Reggio Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Giorgio Vizzari (c.f. VZZGRG80S12H224I) ed elettivamente presso il domicilio digitale del suo difensore, all'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata giorgiovizzari@pec.giuffre.it come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il suo studio legale, in Reggio Calabria, alla Via Don Giovanni Minzoni 14 (per comunicazioni: fax 0965/925167; pec: giorgiovizzari@pec.giuffre.it);

- *ricorrente* -

contro

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

- *resistenti* -

e nei confronti del sig.

- **Clemente Antonio**, nato il 11/9/1992 a Reggio Calabria, ed ivi residente in loc. Catona, alla Via dei Garibaldini, trav. I, n. 18/c;

- *controinteressato* -

per l'annullamento, previa tutela cautelare

- del provvedimento del Comando Generale dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. n. 366766/2-11 del 16.11.2018, notificato al ricorrente in pari data, e recante la sua esclusione dal “*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale*”, indetto con Bando

(Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) del 28 aprile 2018, pubblicato in G.U.R.I. 4ª serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018;

- del giudizio di inidoneità del ricorrente posto a base della sua esclusione dal concorso;
- della graduatoria finale di merito del concorso *de quo* (in specie quella per VFP1 in congedo), pubblicata in data 14.12.2018, nella parte in cui, in forza della illegittima esclusione qui impugnata, il ricorrente non risulta inserito tra i vincitori;
- del Decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito (Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) del 13.12.2018;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli qui impugnati;

nonché per l'accertamento

della insussistenza di cause di esclusione per il ricorrente e del suo diritto ad essere ammesso all'ultima prova concorsuale (accertamenti attitudinali) ed alla valutazione dei suoi titoli, come previsto dall'art. 5, lett. d) ed e) del Bando, con conseguenziale ordine all'Amministrazione di provvedere in tal senso.

FATTO

L'odierno ricorrente, sig. D'Errigo, è stato arruolato nell'Esercito Italiano come "volontario in ferma prefissata di un anno" (VFP1) sin dal 4.12.2014 e successivamente raffermauto fino all'anno 2016, partecipando anche a missioni sul territorio italiano (cfr. certificazioni sul suo stato di servizio, qui allegate). Lo stesso ha sempre riportato il giudizio di "eccellente" nella documentazione caratteristica (cfr. all.), oltre ad aver ricevuto un Elogio ed aver conseguito addestramenti e corsi, senza mai alcuna punizione e/o voce di demerito.

Il ricorrente, possedendone tutti i requisiti, ha partecipato al "*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale*", indetto con Bando (Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 28 aprile 2018, in all.), pubblicato in G.U.R.I. 4ª serie spec. n. 38 del 15 maggio 2018.

Ai sensi del Bando (art. 5), lo svolgimento dell'*iter* concorsuale comprendeva:

- a) prova scritta di selezione;
- b) prova di efficienza fisica;
- c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
- d) accertamenti attitudinali;
- e) valutazione dei titoli.

Previa sua regolare domanda di partecipazione al concorso (qui allegata), il ricorrente veniva ammesso alla selezione e superava le prime due prove concorsuali, prova scritta e prova di efficienza fisica (cfr. in all. il relativo "verbale di svolgimento"), accedendo alla fase successiva, consistente negli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica.

In data 16.11.2018, il ricorrente veniva sottoposto ai relativi accertamenti, previsti e disciplinati dall'art. 10 del Bando, superandoli tutti salvo (unicamente) quello relativo all'apparato locomotore inferiore (LI).

Infatti, con foglio prot. n. 366766/2-11 del 16.11.2018 (qui allegato), la Commissione accertava (erroneamente) un "*varismo delle ginocchia di grado non abilitante (cod. 229)*", con attribuzione al ricorrente del relativo "*coefficiente 4*", disponendo, pertanto, la sua esclusione dal concorso per (asserita) inidoneità.

Si consideri che, avendo ottenuto punteggi elevati nelle precedenti prove concorsuali e potendo vantare molti titoli utili ai sensi del Bando (diploma di maturità; servizio militare pregresso; giudizio di "eccellente" nella documentazione caratteristica per il servizio prestato come VFP1; etc.), il ricorrente avrebbe sicuramente acquisito un punteggio complessivo molto elevato nella graduatoria finale. In ragione di ciò, ove non fosse stato ingiustamente escluso per l'asserita inidoneità sopra indicata, una volta superata l'ultima prova (gli accertamenti attitudinali), il ricorrente avrebbe certamente vinto il concorso che ci occupa.

Il predetto provvedimento di esclusione ed il giudizio di inidoneità sopra citato, così come tutti gli altri atti qui impugnati, si rivelano illegittimi ed irragionevoli, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione del Bando, dell'art. 582 del D.P.R. 90/2010, del DM 4 giugno 2014 e della relativa Direttiva Tecnica - Eccesso di potere per travisamento della realtà ed erroneità dell'accertamento fisico sul ricorrente - Contraddittorietà - Difetto di istruttoria e di motivazione.

1. Il giudizio di inidoneità fisica e la conseguente esclusione del ricorrente dal concorso sono illegittimi, in quanto si basano su una distorta rappresentazione della realtà e dell'effettivo stato fisico dello stesso ricorrente.

Le risultanze degli accertamenti svolti in sede concorsuale sull'apparato locomotore inferiore (LI) del ricorrente sono erronee ed illegittime, perché basate su un travisamento del suo reale stato fisico.

Il ricorrente, diversamente da quanto erroneamente accertato dalla Commissione, possiede (ed ovviamente possedeva al momento dei citati accertamenti) solo una lieve deviazione in varismo delle ginocchia di 4°, con distanza intercondiloidea di 5,5 cm ed asse meccanico passante entro il 40% del piatto tibiale mediale, senza alcun disturbo funzionale.

Il predetto lieve "varismo" rientrava certamente nei limiti per conseguire un giudizio di piena idoneità fisica a prestare servizio quale Carabiniere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Bando di concorso, dall'art. 582 del DPR 90/2010 e soprattutto dalla Direttiva Tecnica (qui allegata) approvata con DM 4 giugno 2014 (cfr. spec. pagg. 32-33 e pag. 48).

Quest'ultima, espressamente richiamata dall'art. 10 del Bando, con riferimento

all'apparato locomotore inferiore, prevede quale causa di inidoneità esclusivamente “*il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale*”, cui è attribuito il “*cod. 229*” (cfr. pagg. 33 e 48 della citata Direttiva Tecnica approvata con DM 4.6.2014).

Senonché il ricorrente, possedendo oggettivamente una “*distanza intercondiloidea di 5,5 cm*” ed un “*asse meccanico passante entro il 40% del piatto tibiale mediale*” senza alcun disturbo funzionale, avrebbe dovuto essere giudicato certamente “idoneo” (anche) con riferimento all'apparato locomotore inferiore (LI), con la doverosa attribuzione di un coefficiente pari a “*2 li*” e “*Cod. 228*” della citata Direttiva Tecnica (pag. 48), con la conseguente sua ammissione alle successive fasi concorsuali.

L'idoneità del ricorrente con riferimento al suo apparato locomotore inferiore è stata accertata e certificata da strutture sanitarie pubbliche e persino militari (cfr. documentazione allegata al ricorso) oltre che da un qualificato Consulente Medico di Parte (il Dr. Tringali Giuseppe, Colonnello Medico dell'Esercito Italiano in congedo, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni ed in Medicina del Lavoro).

Inoltre, non può essere trascurato che il ricorrente era già risultato “idoneo” agli accertamenti psicofisici ed attitudinali al momento dell'arruolamento quale VFP1 nell'Esercito Italiano, riportando un coefficiente pari a “2” con riferimento al citato apparato locomotore inferiore (LI), all'esito della relativa selezione in data 10 ottobre 2014 (cfr. in all. il certificato del Centro di Selezione dell'E.I. di Palermo, in pari data).

Quindi, a riprova dell'erroneità dell'impugnata esclusione e del relativo giudizio di inidoneità, reso con l'ingiusta attribuzione del coefficiente “4 li” e “Cod. 229” dalla Commissione in data 16.11.2018 sull'apparato locomotore inferiore del ricorrente, sia consentito rimandare integralmente ai seguenti atti e documenti (tutti allegati al presente ricorso):

- 1) Certificato del 10 ottobre 2014 del Centro di Selezione di Palermo per l'arruolamento quale VFP1 dell'Esercito Italiano, recante "idoneità" con coefficiente "2", anche per "LP" (apparato locomotore inferiore);
- 2) Certificato dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia – IOMI (referto n. 464468 del 27 novembre 2018), nel quale, all'esito di approfonditi accertamenti anche radiologici, si certifica che il ricorrente evidenzia esclusivamente "una deviazione in varismo di 4° a dx e 4° a sx con distanza intercondiloidea di 5,5 cm", pertanto ampiamente nei limiti previsti dalla *lex specialis* del concorso *de quo* e dalla citata Direttiva Tecnica;
- 3) Certificato del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria - referto del 29 novembre 2018, nel quale, all'esito di approfondita visita ortopedica, è riportata la seguente diagnosi: "varismo ginocchio destro di 4°, varismo ginocchio sinistro di 4°, distanza intercondiloidea di 5,5 cm. Varismo con asse meccanico passante entro il 40% del piatto tibiale mediale, senza disturbi funzionali. Nessun dismorfismo o alterazione della meccanica articolare", pertanto, anche in questo caso, ampiamente nei limiti previsti dalla *lex specialis* del concorso *de quo* e dalla citata Direttiva Tecnica;
- 4) CONSULENZA MEDICO LEGALE DI PARTE del Dr. Tringali Giuseppe (ex Colonnello Medico dell'Esercito Italiano, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni ed in Medicina del Lavoro) del 24.12.2018, resa sulla condizione fisica del ricorrente, nella quale lo specialista così conclude: "Alla luce delle risultanze dell'esame clinico, delle indagini strumentali e delle superiori considerazioni medico legali, D'Errigo Giuseppe, nato il 11.07.1995, è in possesso dei requisiti fisici e psichici per essere arruolato quale Allievo Carabiniere in ferma quadriennale e, pertanto, lo stesso è da giudicare IDONEO con coefficiente 2 Li" (cfr. Consulenza in all.).

Dalle risultanze oggettive dei predetti accertamenti sanitari, svolti da strutture sanitarie pubbliche e da un esperto medico-legale (militare), sia in date antecedenti che in date successive all'impugnato giudizio di inidoneità, si evince inconfutabilmente che il ricorrente possiede (e possedeva al momento della prova) le condizioni psicofisiche richieste per essere ammesso alle successive fasi concorsuali ed essere arruolato come allievo Carabiniere.

Di conseguenza, il giudizio della Commissione qui impugnato è erroneo e frutto di un travisamento dell'effettivo stato fisico del medesimo ricorrente.

Com'è noto, il giudizio espresso dalla commissione medica militare sulla idoneità fisica del militare, pur costituendo espressione tipica di discrezionalità tecnica, è comunque sindacabile per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, la logicità di questa e la congruenza delle conclusioni (Cons. Stato, Sez. IV, 10/07/2007 n. 3905; Sez. IV, 26/09/2008, n. 4631).

Nel caso di specie, è insussistente il presupposto di fatto (la presunta deformità) che, in quanto erroneamente riscontrata, ha comportato l'esclusione del ricorrente. Dacché l'illegittimità e l'erroneità del giudizio di inidoneità per difetto di istruttoria.

L'erroneo giudizio di inidoneità fisica rende altresì viziata la motivazione dell'esclusione dal concorso: gli atti impugnati andranno pertanto annullati anche per vizio della motivazione, così come stabilito in casi analoghi dalla giurisprudenza di codesto On.le (*ex plurimis* T.A.R. Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2012, n. 2835; e 13 gennaio 2010, n. 193).

*

2. L'erroneità e la contraddittorietà dell'esclusione qui impugnata emergono in modo vistoso anche laddove si consideri che il ricorrente ha prestato servizio nell'Esercito Italiano per oltre due anni ed in passato - come qui documentato - veniva ritenuto idoneo dall'Amministrazione Militare sotto il profilo fisico (con specifico riferimento anche all'apparato locomotore inferiore) a ricoprire il ruolo di militare.

Si veda al riguardo il certificato medico del 2014, al momento dell'arruolamento come "VFP1", presso le competenti strutture mediche militari di Palermo.

È evidente pertanto la contraddittorietà intrinseca dell'esclusione qui impugnata, quale sintomo di eccesso di potere, rispetto ai giudizi (precedenti e successivi) provenienti dalla stessa struttura medica dell'amministrazione militare e/o da altre strutture sanitarie pubbliche.

Anche per tale motivo l'impugnato "giudizio di inidoneità" risulta contraddittorio ed irragionevole, oltre che illegittimo.

*

3. Dall'illegittimità dell'esclusione del ricorrente discende "in via derivata" l'illegittimità della graduatoria finale di merito del concorso *de quo* (in specie quella per VFP1 in congedo), qui allegata e pubblicata in data 14.12.2018, nella parte in cui il ricorrente, una volta superate le ultime fasi concorsuali, non risulterà inserito tra i vincitori. Analogamente risulta illegittimo *in parte qua* anche il Decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito (Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) del 13.12.2018.

I menzionati provvedimenti andranno quindi anch'essi annullati.

ISTANZA CAUTELARE

Con la presente domanda cautelare si chiede che codesto On.le T.A.R. voglia **sospendere gli effetti degli atti impugnati** e contestualmente **ammettere con riserva** il ricorrente alle ultime due fasi concorsuali (accertamenti attitudinali e valutazione titoli), come recentemente stabilito in casi analoghi: v. **T.A.R. Roma, Sez. Ib, Ordinanza n. 12236/2018.**

In subordine, si chiede che codesto On.le T.A.R., sempre previa sospensiva degli atti impugnati, voglia **ordinare** all'Amministrazione resistente (mediante una differente Commissione medica) **di rinnovare l'accertamento sanitario sulle condizioni fisiche del ricorrente**, ai sensi dell'art. 10 del Bando, con particolare riferimento al suo "apparato locomotore inferiore", alla presenza di un medico di fiducia della stessa e tenendo conto delle

risultanze delle certificazioni mediche e militari qui allegate.

Il *fumus boni juris* a sostegno della presente domanda cautelare emerge dai precedenti motivi di ricorso.

Anche il *periculum in mora* è evidente.

Infatti, è evidente che il ricorrente, ove non venissero adottate le misure cautelari richieste, perderebbe definitivamente la possibilità di acquisire il posto nell'Arma dei Carabinieri per il quale ha concorso e per il quale possiede tutti i requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti dal Bando.

Si rappresenta, ad ulteriore riprova del profilo dell'urgenza, che risultano ancora in corso di svolgimento le operazioni per l'incorporamento dei vincitori del concorso e per l'avvio del corso di formazione dei medesimi.

Infine, non può essere trascurato che l'erroneo giudizio di inidoneità fisica, ingiustamente reso sul ricorrente, lo pregiudicherà con certezza anche per l'accesso ad altri concorsi per l'arruolamento nelle Forze Armate e persino in altri contesti lavorativi (non militari).

Nessun tipo di risarcimento, potrebbe mai colmare le perdite professionali, morali e di prospettive lavorative che il ricorrente verrebbe a perdere definitivamente, nelle more dello svolgimento del ricorso sino alla fase di merito.

*

Istanza di integrazione del contraddittorio ex artt. 41 e 49 c.p.a.

Ad oggi, il ricorrente, in virtù dell'illegittima esclusione qui impugnata, non ha potuto completare l'*iter* concorsuale e, conseguentemente, non può conoscere il punteggio finale che gli sarà attribuito in graduatoria. In ragione di ciò, il presente ricorso viene notificato ad un unico controinteressato formale (uno dei vincitori inclusi in graduatoria), allo stato però solo "potenziale", disconoscendosi il punteggio che sarà successivamente attribuito al ricorrente.

Sicché, solo ove ritenuto necessario, **si chiede** all'Ill.mo Sig. Presidente dell'adito Tribunale, in considerazione dell'elevato numero di potenziali controinteressati (tutti i 479 vincitori inclusi nell'impugnata graduatoria finale per VFP1 in congedo), di voler autorizzare, nelle more della trattazione del merito dell'odierno ricorso, la notifica del presente atto per pubblici proclami, con modalità diverse da quelle del codice di rito, in forza degli artt. 41, c. 4, 49 e 52, c. 2 c.p.a., e 151 c.p.c., ossia col sistema della pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito "web" istituzionale dell'Arma dei Carabinieri, alla Sezione dedicata al Concorso per cui è causa, con le ulteriori modalità ritenute maggiormente idonee dal Giudice, con esonero dall'indicazione dei singoli nominativi dei n. 479 controinteressati, all'uopo ordinando all'amministrazione resistente di pubblicare, previa istanza via PEC del ricorrente, tutti gli atti che saranno indicati nel provvedimento giudiziale di autorizzazione (cfr. al riguardo T.A.R. Lazio, Roma: Sez. I, ordinanze nn. 12212/2018; 1551/2018; 2084/2018; Sez. I ter ordd. nn. 1217/2014; 3528/2017; 12577/2018; Sez. III bis, n. 9506/2013).

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo T.A.R. adito, previa idonea tutela cautelare ed eventuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami per come sopra richiesto, voglia:

- annullare, previa tutela cautelare, i provvedimenti impugnati;
- accertate e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali e, in caso di esito positivo, ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*;
- condannare l'amministrazione, ai sensi dell'art. 34 c. 1 lett. c) cpa, all'adozione delle misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio dal ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.

*

In via istruttoria: si chiede che codesto On.le TAR, ove ritenuto necessario (come avvenuto in recenti casi analoghi: v. **TAR Roma, Sez. I b, Ord. n. 12564/2018 e n. 12236/2018**), voglia disporre l'acquisizione di una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo e/o una C.T.U. medica al fine di verificare l'idoneità del ricorrente allo svolgimento dell'attività militare, con specifico riferimento al suo "apparato locomotore inferiore (LI)", accordando allo stesso la facoltà di farsi assistere, nel corso del rinnovato accertamento sanitario, da un proprio sanitario di fiducia e tenendo in considerazione anche le risultanze delle certificazioni mediche qui allegate.

Si producono tutti i documenti citati nel copro del ricorso, come da separato foliaro.

Ai fini del versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i.), si dichiara che, in considerazione della materia trattata e del rapporto di servizio militare in corso, l'iscrizione a ruolo del presente atto comporta, salvo esenzione, un versamento a titolo di c.u. pari ad € 325,00.

Reggio Calabria/Roma, 2 gennaio 2019

avv. Giorgio Vizzari